

STATUTO

ALTIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALSAMOGGIA BO VIA
CASTELFRANCO 6

Numero REA: BO - 555043

Codice fiscale: 03905171207

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al
N. 43.928 di Repertorio
N. 25.781 di Raccolta

S T A T U T O

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione "ALTIUS società cooperativa sociale", in sigla "ALTIUS soc. coop. sociale".

ART. 2) SEDE

La società ha sede legale in Valsamoggia (Bo), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

ART. 3) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

ART. 4) NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applica la normativa speciale in materia e, in particolare, la l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, la l. n. 142 del 2001 con riferimento alla posizione del socio lavoratore, il d.lgs. n. 112 del 2017 relativo alla disciplina dell'impresa sociale nonché al d.lgs. n. 117 del 2017 c.d. Codice del Terzo Settore, questi ultimi nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili.

Inoltre, alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

ART. 5) SCOPI

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 381 del 1991, lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite lo svolgimento dell'attività in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ..

L'attività sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 *septies* disp. att. cod. civ..

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del

Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire:

- alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale;
- all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

Ai sensi dell'art. 1, lett. a), l. n. 381 del 1991, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c), d), l) e p), d.lgs. n. 112 del 2017.

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti, la gestione di impresa per l'esecuzione di:

- costruzione e la gestione di strutture e residenze sanitarie assistenziali a ciclo continuativo e/o diurno per cittadini affetti da patologie psichiche e psichiatriche, disabili, affetti da demenza, Alzheimer, per cure palliative (hospice), di centri diurni integrati, day-hospital e strutture semi-residenziali, di centro diurno di riabilitazione psicosociale, di day hospital psichiatrico, di strutture residenziali per tossicodipendenti;
- servizi socio-sanitari, volti ad erogare prestazioni che comportano integrazione gestionale fra attività sanitarie e socio - assistenziali, quali ad esempio: assistenza domiciliare integrata (a.d.i.), attività a ciclo diurno e/o residenziale rivolte ai predetti soggetti non autosufficienti o necessitanti di interventi a valenza riabilitativa, case famiglia psichiatriche;
- gestione di centri di riabilitazione globale psichica, fisica e neuropsicologica nonché comunità terapeutiche a ciclo diurno e continuativo;
- gestione di servizi di assistenza sanitaria in regime di ricovero, day-hospital ed a domicilio, la gestione di servizi residenziali per soggetti con patologie fisiche, psichiche, neurologiche e neuro-sensoriali.

In relazione ai propri scopi la cooperativa potrà svolgere tutte quelle attività che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- organizzare e gestire qualsiasi corso professionale, nonché corsi di specializzazione per il conseguimento del diploma di o.t.a., o.s.s., o.s.s.s., infermiere professionale, operatore tecnico addetto all'assistenza, educatore professionale, tecnico per la riabilitazione psicosociale, assistenti sociali ed animatori di comunità nonché tutti quelli finalizzati alla formazione di personale para-sanitario e di personale che opera nel sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale.

La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone svantaggiate e delle loro famiglie.

Le differenti attività sopra indicate, anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla l. n. 381 del 1991, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale.

In particolare, la cooperativa potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società, imprese, anche sociali, consorzi e associazioni aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari e altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

ART. 7) CATEGORIE DI SOCI

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- soci operatori;
- soci lavoratori, i quali, in conformità con gli appositi regolamenti, sottoscrivono un ulteriore contratto di lavoro con la cooperativa;
- soci volontari, che prestano la propria attività, per il conseguimento degli scopi sociali della cooperativa sociale, gratuitamente. Il loro numero non potrà comunque essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Ai soci volontari non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. I soci volontari potranno recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa nei casi previsti dal presente statuto, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 8) SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale.

Possono essere soci, altresì le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522 del codice civile.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 9) SOCI LAVORATORI

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di soggetti diversi dai soci cooperatori, denominati soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

ART. 10) SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2 l. n. 381 del 1991, possono assumere la qualifica di soci cooperatori anche i "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

ART. 11) AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza e indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei

limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

c) nel caso di socio lavoratore, l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 20 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 l. n. 381 del 1991 dovrà essere, altresì, perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di riferimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Ai sensi dell'art. 2528, comma 4, cod. civ., qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 12) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

ART. 13) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2530, comma 6, cod. civ., il socio che intende disinvestire la propria partecipazione potrà esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2532 cod. civ., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) con un preavviso di almeno 30 giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART. 14) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 15) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se socio lavoratore, che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia visto risolto l'ulteriore

rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 16, punto 4, lett. a., n. 5,

b. diverso da quello subordinato:

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 16) ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 15;
- 4) se socio lavoratore, che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;
2. per recesso contrattuale comunicato dal socio;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con

inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 15 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;

10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione di esclusione e comunicarla agli interessati; essa diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, il socio escluso può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine convocata.

In ogni caso, contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione.

ART. 17) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle a essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ritorno.

Il rimborso avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 18) MORTE DEL SOCIO

Ai sensi dell'art. 2534, comma 1, cod. civ., in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 17.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 19) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 20) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ART. 21) SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 7 e ss. del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna quota è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel patrimonio sociale di cui al successivo art. 23 comma 1 lettera a).

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire dette quote deve comunicare all'Organo

amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote così come previsto infra previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) la remunerazione delle azioni sottoscritte dal socio sovventore non può superare l'importo del dividendo assegnato ai soci cooperatori, aumentato del 2% (due per cento);

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti da 5.001,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti da 10.001,00 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti da 20.001,00 euro e fino a 30.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti da 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

ART. 22) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione a investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'art. 111 *octies* delle disp. att. cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

ART. 23) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;

b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al art. 22;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art. 25;

d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 25 del presente statuto;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART. 24) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse attività mutualistiche.

Qualora ricorrano i presupposti, il bilancio può essere redatto in forma "abbreviata" ex art. 2435 bis comma 1 e 7 del codice civile. Nel caso in cui non siano rispettati i requisiti per la redazione del bilancio in forma "abbreviata", il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione e sull'amministrazione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione e nell'amministrazione della società per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa,

entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e sull'amministrazione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, e, con riferimento ai soci lavoratori, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 25) DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, attualmente nella misura del 30% (trenta per cento);
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci;
- f) un'eventuale quota, quale eventuale remunerazione, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai soci cooperatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 26) ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo e/o revisore, se nominato.

ART. 27) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 24 e 25 del presente statuto;
- approvazione del bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017;
- nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli amministratori;
- determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti dell'organo di controllo e/o del revisore, in composizione monocratica o collegiale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 39 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;
- deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- modificazioni dell'atto costitutivo;
- decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono, altresì, sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

ART. 28) DIRITTO DI VOTO

Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

I soci volontari comunque non hanno diritto di voto.

ART. 29) ASSEMBLEA

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e

della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente art. 24 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 30) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 cod. civ. e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste ex art. 2479 bis del codice civile.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze di cui sopra.

L'intervento in assemblea può avvenire anche per corrispondenza o mediante audio o video conferenza o altri mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere

consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati e l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 31) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

ART. 32) GESTIONE DELLA SOCIETA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società - cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale - spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sul consiglio di amministrazione incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

ART. 33) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ART. 34) NOMINA COMPOSIZIONE E DURATA

La cooperativa è gestita e amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da almeno tre membri, secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci che possono eleggere uno o più amministratori.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori e i soci

lavoratori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti all'art. 2382 cod. civ..

Il consiglio dura in carica per tre esercizi; in ogni caso, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella nota integrativa ex art. 2435-bis o nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o, in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del codice civile, alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso. Nella medesima gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 2017.

Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 35) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto.

ART. 36) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci cooperatori e dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 37) RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

ART. 38) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere composto da un sindaco unico, salvo i casi ex art. 2477 per i quali sia obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nel caso previsto dall'art. 2409 *bis*, comma 2.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

La riunione potrà svolgersi, laddove il presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; può, altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo, salva contraria decisione dei soci.

ART. 39) REVISORE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita all'organo di controllo, collegio sindacale o sindaco

unico, anche ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 112 del 2017, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge ed, eventualmente, anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e di amministrazione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

ART. 40) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 41) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente

rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;

c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita e a loro riservata.

ART. 42) REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, nonché disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo predispone appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibera con le maggioranze meglio sopra indicate all'art. 30.

ART. 43) CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società e i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 44) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del consiglio di amministrazione, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, cod. civ..

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 e 4, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento, o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., a pena di annullabilità delle relative decisioni:

- le società costituite da un unico socio persona fisica;
- gli enti con scopo di lucro;
- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni.

ART. 45) DOMICILIO

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la cooperativa, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

F.to COLOMBO Katja

F.to SAMARITANI Alessandra

F.to MARTINO Giorgia

F.to COLELLI Stefano

F.to Marco Orlandoni Notaio